SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 novembre 1989** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 29 e 30 settembre 1989: uffici del registro bollo e demanio, atti pubblici, successioni, atti privati di Palermo, per la disinfestazione dei locali dei detti uffici;

in data 2 e 3 ottobre 1989: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari, per la disinfestazione dei locali dell'ufficio;

dal 10 aprile al 4 ottobre 1989: 1° ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma, per il trasferimento dell'ufficio nella nuova sede di via Canton, n. 10;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai ensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

IN DATA 29 E 30 SETTEMBRE 1989

Regione Sicilia:

ufficio del registro bollo e demanio di Palermo;
ufficio del registro atti pubblici di Palermo;
ufficio del registro successioni di Palermo;
ufficio del registro atti privati di Palermo.

IN DATA 2 E 3 OTTOBRE 1989

Regione Sardegna:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari.

DAL 10 APRILE AL 4 OTTOBRE 1989

Regione Lazio:

1° ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5377

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 novembre 1989.

Autorizzazione alla casa di cura privata «Villa Serena» di Città S. Angelo di Pescara all'uso sperimentale di un'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura privata «Villa Serena» di Città S. Angelo di Pescara, in data 8 agosto 1988, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un apparecchio diagnostico a risonanza magnetica nucleare, prodotto dalla Toshiba — modello MRT/50A da 0.5 Tesla — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 27 febbraio 1989 e 17 luglio 1989;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in data 16 febbraio e 30 giugno 1989;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura all'installazione della citata apparecchiatura in data 11 marzo 1989;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 26 settembre 1989;

Decreta:

La casa di cura privata «Villa Serena» di Città S. Angelo di Pescara, è aurorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale della suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, addì 7 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A5373

DECRETO 7 novembre 1989.

Autorizzazione al «Centro diagnostico computerizzato Imaging S.p.a.» di Palermo all'uso sperimentale di un'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dal «Centro diagnostico computerizzato Imaging S.p.a.» presso la casa di cura privata Macchiarella di Palermo in data 7 ottobre 1986, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un apparecchio diagnostico a risonanza magnetica nucleare, prodotto dalla Siemens — modello Magnetom M da 0.5. Tesla — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 3 ottobre 1987 e 16 giugno 1989;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in data 30 dicembre 1988 e 24 maggio 1989;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato il suddetto centro all'installazione della citata apparecchiatura in data 17 gennaio 1989;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 26 settembre 1989;

Decreta:

Il «Centro diagnostico computerizzato Imaging S.p.a.» di Palermo è autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale del suddetto centro diagnostico e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, addì 7 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A5374

DECRETO 7 novembre 1989.

Autorizzazione agli ospedali riuniti di Bergamo all'uso sperimentale di un'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dagli ospedali riuniti di Bergamo in data 27 ottobre 1987, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un apparecchio diagnostico a risonanza magnetica nucleare, prodotto dalla General Electric — modello Signa da 1,5 Tesla — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 3 ottobre 1988 e 11 aprile 1989;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in data 10 novembre 1988 e 11 luglio 1989;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato i suddetti ospedali all'installazione della citata apparecchiatura in data 25 novembre 1988;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 26 settembre 1989;

Decreta:

Gli ospedali riuniti di Bergamo sono autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dei suddetti ospedali e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, addì 7 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A5375

DECRETO 7 novembre 1989.

Autorizzazione alla casa di cura privata «Villa Pini d'Abruzzo» di Chieti all'uso sperimentale di un'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dalla casa di cura privata «Villa Pini d'Abruzzo» di Chieti, in data 8 giugno 1988, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un apparecchio diagnostico a risonanza magnetica nucleare, prodotto dalla Siemens — modello Magnetom H 15 da 1.5 Tesla — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 26 gennaio 1989 e 21 giugno 1989;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in data 5 dicembre 1988 e 24 maggio 1989;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta casa di cura all'installazione della citata apparecchiatura in data 2 febbraio 1989;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 26 settembre 1989;

Decreta:

La casa di cura privata «Villa Pini d'Abruzzo» di Chieti, è autorizzata ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale della suddetta casa di cura e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, addì 7 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A5376

DECRETO 7 novembre 1989.

Autorizzazione all'Università degli studi di Ancona all'uso sperimentale di un'apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dall'Università degli studi di Ancona in data 1° marzo 1986, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di un apparecchio diagnostico a risonanza magnetica nucleare, prodotto dalla Siemens — modello Magnetom 42 da 1 Tesla — ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 2 marzo 1989 e 18 luglio 1989;

Visti, altresì, i pareri favorevoli all'installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in data 6 giugno 1987 e 30 giugno 1989;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato la suddetta Università all'installazione della citata apparecchiatura in data 14 marzo 1989;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 26 settembre 1989;

Decreta:

L'Università degli studi di Ancona è autorizzata, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale della suddetta Università e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, addì 7 novembre 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A5372

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 3 novembre 1989.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1989, con il quale sono state indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali in seno al consiglio di amministrazione per il personale di segreteria ed ausiliario; è stata fissata la data delle elezioni medesime; sono state determinate le circoscrizioni elettorali con le rispettive sedi e sono state nominate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che le operazioni elettorali si sono svolte nei giorni 15 e 16 ottobre 1989 e che la commissione elettorale centrale, alla quale è demandato — ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 — l'esame dei verbali delle commissioni elettorali;

Considerato che le operazioni elettorali si sono svolte nei giorni 15 e 16 ottobre 1989 e che la commissione elettorale centrale, alla quale è demandato — ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 — l'esame dei verbali delle commissioni elettorali circoscrizionali e la proclamazione degli eletti, non può adempiere ai suoi compiti per la indisponibilità del componente sig. Roberto Russo;

Ritenuta la necessità di dover provvedere alla sostituzione del predetto componente;

Decreta:

Il geom. Mario Fellini, vice direttore di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, è nominato componente della commissione elettorale centrale a decorrere dalla data del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 3 novembre 1989

Il Presidente: CRISCI

89A5378

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO 23 ottobre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 1989;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche statutarie proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Preso atto del parere favorevole del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 74, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facoltà di medicina e chirurgia, è modificato come segue:

a) sono soppressi i seguenti insegnamenti del triennio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria:

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);

23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria),

e vengono sostituiti con i seguenti:

19) neurologia (semestrale);

23) medicina interna.

b) All'elenco degli insegnamenti complementari vanno aggiunte le seguenti discipline:

5) psichiatria (semestrale);

6) pediatria (semestrale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, addì 23 ottobre 1989

Il rettore: FUSAROLI

89A5379

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO 19 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 20 luglio 1988 e dell'11 gennaio 1989, con le quali è stata approvata la proposta di trasformazione della scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio in scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio (seconda scuola), con solo indirizzo diabetologico;

Vista la delibera del senato accademico del 14 marzo 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 15 marzo 1989;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio 1989 in merito alla trasformazione della scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio in scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio (seconda scuola), con solo indirizzo diabetologico;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nel titolo I, costituzione dell'Università, all'art. 2, tra le scuole di specializzazione costituite nella facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» in Roma, la scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio assume, in seguito a trasformazione, la nuova denominazione di endocrinologia e malattie del ricambio (seconda scuola).

Art. 2.

Nella parte VI, delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo VI, facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», gli articoli 408, 409, 410, 411, 412 e 413, relativi allo statuto della scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Seconda scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 408. — È istituita la seconda scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha per scopo l'acquisizione della preparazione in ambito endocrinologico e metabolico.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'endocrinologia, la scuola si articola nel solo indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia, indirizzo malattie del ricambio e diabetologia.

Art. 409. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 410. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».

Art. 411. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 412. — La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia endocrina generale;

b) fisiopatologia metabolica generale;

c) endocrinologia;

d) malattie del ricambio e diabetologia;

e) andrologia;
f) epidemiologia e statistica;
g) patologia molecolare;
h) medicina interna;
i) Metodologia clinica.

Art. 413. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia endocrina generale:
fisiopatologia endocrina generale.

b) Fisiopatologia metabolica generale:
fisiopatologia metabolica generale.

c) Endocrinologia:
patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

d) Malattie del ricambio e diabetologia:
patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

e) Andrologia:
andrologia dell'età evolutiva;
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
sessuologia;
andrologia della senescenza;
urologia andrologica;
spermatologia;
immunologia andrologica;

f) Epidemiologia e statistica:
statistica medica;
principi di informatica;
progettazione e ricerche cliniche;
inglese scientifico.

g) Patologia molecolare:
meccanismo d'azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della trasduzione del messaggio;
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

h) Medicina interna:
medicina interna (per la patologia correlazionistica e intersistemica).

i) Metodologia clinica e di laboratorio:
metodologia clinica;
patologia clinica.

Art. 414. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente.

Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio applicativo sarà svolto nell'ambito dell'area «malattie del ricambio e diabetologia».

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed all'indirizzo nel triennio seguente:

1° Anno:

Patologia molecolare (ore 90):

meccanismo di azione degli ormoni	ore	40
patologia recettoriale	»	30
patologia della trasduzione del messaggio	»	20

Fisiopatologia endocrina generale (ore 85):

fisiopatologia endocrina	»	85

Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):

fisiopatologia metabolica	»	85

Epidemiologia e statistica (principi di informatica) (ore 60):

principi di informatica	»	30
inglese scientifico	»	30

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica	»	40
patologia clinica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina interna (ore 30):

medicina interna	ore	30

Patologia molecolare (ore 30):

patologia genetica e molecolare del metabolismo	»	30

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):

fisiopatologia endocrina generale	»	100

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):

fisiopatologia metabolica generale	»	100

Epidemiologia e statistica (ore 40):

statistica medica. . . . . ore 25
progettazione ricerche cliniche. . . . . » 15

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 100):

metodologia clinica . . . . » 40
patologia clinica. . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie. . . . . ore 60
immunoendocrinologia . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 150
diabetologia . . . . » 100

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia della riproduzione . . . » 20
urologia andrologica . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie. . . . . ore 20
endocrinologia oncologica . . . . » 20
endocrinologia ginecologica . . . . . . » 20
cronoendocrinologia. . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 50
diabetologia . . . . » 100
diabetologia e nutrizione. . . . . » 50
epidemiologia della patologia metabolica. . . . . » 50

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva. . . . . . » 20
sessuologia . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva . . . ore 50
endocrinologia geriatrica . . . . » 30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 90
diabetologia . . . . » 90
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva . . . . » 50
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete . . . . . . » 20

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza . . . . . . » 20
urologia andrologica . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 415. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza, ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza dell'istituto di clinica medica;

ambulatori e laboratori specialistici;

strutture convenzionate.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un'adeguato periodo di esperienza di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 19 ottobre 1989

Il rettore: BAUSOLA

89A5380

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO 18 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la proposta di modifica allo statuto per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali di terapia enterostomale per infermieri professionali, formulata dal senato accademico nella seduta dell'11 aprile 1989, acquisito il parere favorevole del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per la suddetta scuola nella seduta del 19 luglio 1989 e trasmesso a questa Università con ministeriale del 6 ottobre 1989, prot. n. 2404;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 385 (ex 232) concernente la normativa generale delle scuole dirette a fini speciali, l'elenco delle scuole istituite nell'Università degli studi di Ferrara è modificato con l'inserimento della «scuola diretta a fini speciali di terapia enterostomale per infermieri professionali».

Art. 2.

Dopo l'art. 437 (ex 279) e con il conseguente spostamento della numerazione, sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione della:

Scuola diretta a fini speciali di terapia enterostomale per infermieri professionali

Art. 438. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in terapia enterostomale per infermieri professionali presso l'Università degli studi di Ferrara.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nell'assistenza e nel trattamento dei pazienti portatori di stomi, fistole ed incontinenza.

La scuola rilascia il diploma di specialista in terapia enterostomale per infermieri professionali.

Art. 439. — Il corso di studi ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almento il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti studenti.

Art. 440. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e gli istituti di clinica chirurgica, clinica medica e radiologia.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 441. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in possesso del diploma di infermiere professionale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 442. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia umana (*);

elementi di psicologia (*);

nozioni di medicina legale (*);

patologia e fisiopatologia generale e patologia clinica (*);

fisiopatologia chirurgica;

elementi di farmacologia (*);

tecniche diagnostiche cliniche e strumentali.

2° Anno:

riabilitazione psicologica;

elementi di chirurgia generale;

patologia e clinica delle stomie;

elementi di oncologia clinica;

nursing (*).

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo anno.

Art. 443. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, istituti, divisioni, ambulatori:

istituto di clinica chirurgica generale;

divisione di oncologia;

divisione di urologia;

ambulatorio di proctologia e riabilitazione stomizzati;

ambulatorio di chirurgia pediatrica;

ambulatorio di dermatologia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

L'attività pratica consiste nella frequenza degli istituti menzionati e nell'assistenza guidata al letto del paziente nonché negli ambulatori ed a domicilio.

La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono nel modo seguente:

esami orali per singole materie riguardanti gli argomenti svolti nel programmi degli insegnamenti;

prova pratica sulle attività di tirocinio comprendente la preparazione di un piano di assistenza e di riabilitazione.

Art. 444. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, addì 18 ottobre 1989

Il rettore: ROSSI

89A5363

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 27 settembre 1989, n. **4803/TB30.**

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e concessione dei contributi agli operatori del settore.

La presente circolare, al fine di realizzare una coordinata applicazione delle leggi che regolano l'attività di spettacolo viaggiante (legge 18 marzo 1968, n. 337 e 29 luglio 1980, n. 390), disciplina le modalità ed i criteri per l'inserzione, la variazione nella denominazione o nella descrizione e la cancellazione delle attrazioni dall'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento e l'assegnazione dei contributi agli operatori del settore.

Le presenti disposizioni sostituiscono integralmente quelle precedentemente emanate in materia di attività di spettacolo viaggiante.

Titolo I

DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - ELENCO DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 337 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO.

Art. 1.

Attività di spettacolo viaggiante

1. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante soggette alla disciplina delle leggi richiamate in oggetto le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, anche se in maniera stabile.

2. Il carattere di mobilità dell'attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia collegata al suolo in modo non precario.

Art. 2.

Elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337

1. Le attrazioni di spettacolo viaggiante soggette alla disciplina delle suddette leggi debbono avere la denominazione e le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali indicate nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo a norma dell'art. 4 della legge n. 337.

2. Detto elenco è approvato o modificato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro dell'interno su conforme parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 della legge n. 337.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede all'aggiornamento dell'elenco per quanto riguarda l'iscrizione di nuove attrazioni o la nuova denominazione o descrizione di attrazioni già iscritte, sulla base delle istanze a tale scopo presentate dagli interessati, e per quanto riguarda la cancellazione di attrazioni già iscritte, sulla base dei dati raccolti d'ufficio o di segnalazioni pervenute dagli operatori del settore o dalle loro associazioni.

4. Per l'inclusione di nuove attrazioni gli interessati debbono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, domanda in duplice copia di cui una in carta legale, con l'indicazione della denominazione della nuova attrazione e delle sue caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali in relazione alle norme vigenti, redatte da professionista abilitato. All'istanza deve essere allegato un opuscolo illustrativo dell'attrazione, contenente, altresì, adeguata documentazione fotografica e metrica. Per la modifica della denominazione o della definizione di attrazioni già iscritte deve essere del pari presentata domanda con le modalità di cui sopra e devono essere specificati i motivi che ad avviso del richiedente giustificano il provvedimento.

Art. 3.

Rilascio autorizzazione per prima richiesta

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Detta autorizzazione può essere concessa solo per attrazioni incluse nell'elenco di cui all'art. 2 e a soggetti compresi nelle seguenti categorie:

a) componenti il nucleo familiare di titolari di attrazioni già in possesso di autorizzazione con carattere continuativo negli ultimi cinque anni sempre che i componenti stessi abbiano età non inferiore ad anni diciotto ed abbiano prestato la propria opera nell'impresa gestita dalla famiglia di provenienza per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni da computarsi con riferimento alla data di richiesta di autorizzazione. In caso di decesso del capo famiglia, l'autorizzazione può essere concessa al coniuge superstite o al figlio di età non inferiore ad anni diciotto che abbiano prestato la propria opera nell'impresa per almeno tre anni, prescindendo dal requisito del possesso continuativo per la durata di anni cinque dell'autorizzazione da parte del capo famiglia.

Si prescinde parimenti da tale requisito nel caso in cui il richiedente costituisca nucleo familiare a sé stante, ferma restando la condizione di aver lavorato negli ultimi tre anni nell'impresa gestita dalla famiglia di provenienza;

b) lavoratori che nel corso degli ultimi cinque anni abbiano collaborato in modo non occasionale e con prestazioni d'opera qualificata con titolari di attività autorizzate;

c) società legalmente costituite, alle quali va riferita la disponibilità degli impianti e sempreché il legale rappresentante sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui ai precedenti punti *a)* oppure *b)*.

3. Ai fini della concessione della prima autorizzazione, gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, domanda in carta legale con l'indicazione delle proprie generalità, della residenza, dei nominativi del personale dipendente qualora siano superati i limiti di cui al successivo comma 8 e delle attrazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione.

4. Gli interessati devono allegare alla domanda documentazione idonea a provare la disponibilità degli impianti per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione.

Essi devono altresì allegare alla domanda, se trattasi di persona fisica:

a) attestazione di aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo. Detta attestazione non deve essere prodotta nel caso di autorizzazione richiesta, a seguito di decesso del capo famiglia, dal coniuge superstite o dal figlio di età non inferiore ad anni diciotto;

b) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi;

c) stato di famiglia;

d) nel caso di cui alla lettera *b)* del comma 2, idonea documentazione attestante l'attività svolta nel quinquennio precedente nonché la specifica competenza professionale. A tal fine può considerarsi idonea documentazione una motivata e documentata attestazione della competente autorità comunale.

5. In tutti i casi di prima richiesta di autorizzazione da parte di persone fisiche, l'amministrazione può effettuare tramite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori di cui all'art. 6, comma primo, della legge n. 337, accertamenti integrativi diretti anche a mezzo di colloqui o prove tecniche, volti a verificare la sussistenza nei richiedenti dei requisiti tecnici professionali richiesti dalla legge.

6. Nel caso che il richiedente sia una società, all'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto della società;

b) documento da cui risulti la nomina del suo rappresentante legale;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

d) dichiarazione della Direzione generale della S.I.A.E. comprovante l'inesistenza di pendenze per il pagamento dei diritti e tributi erariali, a meno che si tratti di richiedente iscritto ad una organizzazione sindacale di categoria che abbia stipulato per detto pagamento apposita convenzione con la S.I.A.E.;

e) attestazione dell'E.N.P.A.L.S. (certificato di agibilità) dalla quale risulti il numero dei dipendenti per l'anno al quale si riferisce l'autorizzazione;

f) attestazione dalla quale risulti che il legale rappresentante ha conseguito la licenza della scuola dell'obbligo;

g) certificato generale del casellario giudiziale relativo al legale rappresentante, di data non anteriore a tre mesi.

In caso di mutamento del rappresentante legale la società dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allegando i documenti di cui ai precedenti punti.

7. L'autorizzazione all'esercizio di attività di spettacolo viaggiante non può essere concessa ai richiedenti che risultino titolari di licenza comunale o di pubblica sicurezza per l'esercizio di altre attività, sia pure complementari, ovvero svolgano professionalmente altre attività.

8. L'autorizzazione non può essere concessa allo stesso richiedente per più di un'attrazione di grandi dimensioni, ovvero per più di due attrazioni di dimensioni medie, ovvero per più di tre attrazioni di piccole dimensioni.

9. Qualora la richiesta riguardi una sola attrazione di medie dimensioni, la medesima può comprendere anche due attrazioni di piccole dimensioni.

10. Nel caso di domanda per un numero maggiore di attrazioni, la concessione dell'autorizzazione è subordinata alla circostanza che alle attrazioni sia adibito in modo permanente ed esclusivo un numero di addetti sufficiente a garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti.

11. Per addetti si intendono, oltre i dipendenti, i familiari ultrasedicenni del richiedente con lui conviventi.

I predetti soggetti non possono essere titolari di licenza comunale o di pubblica sicurezza per l'esercizio di altre attività, sia pure complementari, ovvero svolgere professionalmente altre attività.

12. Tale loro condizione deve risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dai medesimi soggetti.

Art. 4.

Revisione annuale dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sottoposta a revisione annuale da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. I titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante debbono presentare l'istanza di revisione al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, salvo casi di interruzione dell'attività dovuto a forza maggiore, che il richiedente dovrà documentare.

3. Qualora l'interruzione si protragga per oltre due anni, sulla validità dei motivi addotti dovrà essere sentita la commissione di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

4. L'istanza di cui sopra, redatta in carta legale, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce il rinnovo. Ad essa debbono essere allegate l'attestazione S.I.A.E. e, nel caso che il richiedente abbia dipendenti, l'attestazione E.N.P.A.L.S., di cui rispettivamente alle lettere *d)* ed *e)* del comma 6 dell'art. 3.

A partire dal rinnovo per l'anno 1991 e successivamente ogni tre anni dovrà essere inoltre allegato un certificato generale del casellario giudiziale del richiedente, se persona fisica, ovvero del legale rappresentante se società.

5. Le società dovranno inoltre allegare un certificato di iscrizione alla camera di commercio.

6. Nel caso che nell'istanza di revisione sia richiesta l'autorizzazione per nuove attrazioni, debbono essere osservate le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 3 qualora con le nuove attrazioni si superino i limiti numerici di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo.

Art. 5.

Contrassegno metallico

1. Per l'esercizio di ciascuna attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata un'autorizzazione unitamente ad uno speciale contrassegno metallico che dovrà essere apposto in maniera ben visibile all'esterno dell'impianto per tutta la durata della sua utilizzazione e non potrà essere rimosso, ceduto o cambiato senza il preventivo benestare del Ministero del turismo e dello spettacolo. Il numero del contrassegno è riprodotto nella relativa autorizzazione.

2. In caso di trasferimento dell'azienda o distruzione dell'impianto l'esercente dovrà darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo, restituendo, per la rettifica, l'autorizzazione e, per l'annullamento, il contrassegno a suo tempo rilasciato.

3. L'impianto sprovvisto di contrassegno sarà considerato non autorizzato e, pertanto, dichiarato inagibile dall'autorità di pubblica sicurezza che provvederà a darne notizia al Ministero del turismo e dello spettacolo per i provvedimenti di competenza.

Art. 6.

Tournées in Italia di imprese dello spettacolo viaggiante

1. Le imprese di nazionalità straniera che esercitano attività di spettacolo viaggiante e che intendono effettuare tournées in Italia debbono chiedere apposita autorizzazione mediante domanda da presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, nella quale, oltre al titolare dell'impresa, devono essere specificate le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, le località e la durata della tournée stessa.

2. La domanda deve essere presentata almeno novanta giorni prima del previsto inizio della tournée, corredata dal parere dell'ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo e dell'E.N.P.A.L.S.

3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero del commercio con l'estero, e la commissione consultiva prevista dall'art. 3 della legge n. 337.

4. La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni concernenti la libera circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE.

Titolo II

PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 7.

Definizione dei parchi di divertimento

1. Sono parchi di divertimento, disciplinati dall'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 337, i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni.

2. La presenza di impianti, di attrezzature, di ricostruzioni ambientali e simili, ove non riconosciuti quali attrezzature ai sensi dell'art. 4 della legge n. 337, non preclude al complesso il riconoscimento di parco di divertimento purché in esso siano presenti attrazioni di spettacolo viaggiante debitamente autorizzate nel numero indicato per la categoria di appartenenza del parco all'art. 10.

Art. 8.

Autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione all'esercizio e, ove previsto, all'organizzazione di parchi di divertimento è concessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo, su conforme parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 della legge n. 337, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori.

2. Ai fini della concessione dell'autorizzazione, gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, domanda in carta legale, con l'indicazione della denominazione del parco e della località nella quale il medesimo sorge. Devono altresì impegnarsi ad applicare le tariffe previste dagli articoli 10 ed 11 della legge n. 337.

3. Sono legittimati a chiedere l'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'art. 10, nonché le società il cui legale rappresentante sia in possesso dei requisiti medesimi.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del casellario giudiziale;

b) certificato di buona condotta;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

d) idonea documentazione attestante la capacità finanziaria dell'esercente.

4. Se il richiedente è una società, i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma precedente debbono essere riferiti al legale rappresentante. All'istanza dovranno essere inoltre allegati l'originale, o la copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto della società nonché della deliberazione relativa alla nomina del legale rappresentante.

5. Nell'istanza debbono essere altresì, elencate le attrazioni di spettacolo viaggiante presenti nel parco, con l'indicazione degli estremi di autorizzazione.

Art. 9.

Revisione annuale dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è soggetta a revisione annuale da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. A tal fine gli interessati devono presentare all'ufficio indicato al comma 2 dell'art. 8, nel periodo compreso fra il 15 ottobre ed il 31 dicembre dell'anno precedente quello per il quale è chiesta la revisione, domanda in carta legale, corredata dai documenti di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* del comma 3 dell'art. 8, nonché dall'elenco delle variazioni eventualmente intervenute nella consistenza delle attrazioni.

Limitatamente all'istanza di revisione per l'anno 1990 dovrà essere inviato un elenco delle attrazioni autorizzate esistenti nel parco.

Dovrà essere, altresì, allegata una dichiarazione del comune o dei comuni o altra pubblica autorità competente nel territorio in cui si trova il parco attestante che il medesimo è stato in attività per il periodo minimo di settanta giorni lavorativi per anno solare.

3. Nel caso di parchi di divertimento permanenti deve essere altresì presentata una dichiarazione del comune o dei comuni nei quali l'attività è stata svolta, dalla quale risulti l'osservanza della condizione temporale di cui all'art. 12, comma 1.

4. Qualora, nell'anno precedente a quello per il quale è richiesta la revisione, l'esercizio del parco di divertimento abbia avuto una durata inferiore a settanta giorni lavorativi, il richiedente dovrà adeguatamente documentare i motivi che hanno dato origine alla suddetta circostanza.

Se il mancato esercizio del parco per un periodo inferiore a quello minimo sopraindicato si ripete per due anni consecutivi, l'autorizzazione è revocata e l'eventuale istanza di revisione è considerata richiesta di prima autorizzazione.

5. Sulle istanze di revisione annuale è sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 della legge n. 337/1968.

Art. 10.

Determinazione delle categorie dei parchi di divertimento

1. I parchi di divertimento sono classificati nelle seguenti tre categorie:

a) parchi di prima categoria, costituiti da un minimo di trenta attrazioni, di cui almeno sei grandi attrazioni;

b) parchi di seconda categoria, costituiti da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno quattro grandi attrazioni;

c) parchi di terza categoria, costituiti da un numero di attrazioni compreso fra le sei e le quattordici, di cui almeno due grandi attrazioni o quattro attrazioni medie. Rientrano in detta categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.

2. Possono esercitare (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 337/1968) parchi di prima categoria i soggetti che siano in possesso di autorizzazione ad esercitare parchi di seconda categoria da almeno cinque anni e che abbiano un'adeguata capacità finanziaria garantita con fidejussione bancaria o da una dichiarazione di un istituto bancario.

3. Possono esercitare parchi di seconda categoria i soggetti che siano in possesso di autorizzazione ad esercitare parchi di terza categoria da almeno tre anni ed abbiano una adeguata capacità finanziaria, come sopra garantita. La permanenza di tre anni nella categoria è ridotta ad un anno qualora il richiedente sia in possesso di un'anzianità di esercizio di almeno dieci anni.

4. Possono esercitare parchi di terza categoria i soggetti che siano in possesso di autorizzazione all'esercizio di singole attività di spettacolo viaggiante da almeno tre anni ed abbiano un'adeguata capacità finanziaria, garantita come previsto al comma 2.

5. In caso di interruzioni nel possesso dell'autorizzazione all'esercizio di singole attività di spettacolo viaggiante o di parco di divertimento, il periodo di tempo trascorso senza autorizzazione non è comunque computato ai fini della determinazione delle anzianità minime prescritte ai commi precedenti.

Art. 11.

Parchi di divertimento con organizzatore

1. Nel caso in cui la disponibilità dell'area sulla quale insiste il parco e la totalità dei relativi servizi generali appartengono ad un soggetto e le attrazioni appartengono, oltre che a quest'ultimo, ad uno o più operatori diversi, si osservano in aggiunta a quelle degli articoli 7, 8, 9 e 10 le seguenti disposizioni:

a) il titolare dell'area e dei servizi generali assume la qualifica di esercente organizzatore; i proprietari delle attrazioni assumono quella di esercenti partecipanti;

b) gli esercenti organizzatori di parchi di divertimento sono tenuti ad esercitare ed a gestire direttamente il parco;

c) l'organizzatore deve predisporre un regolamento; disciplinare, tra l'altro, i rapporti fra l'organizzatore medesimo e gli esercenti partecipanti e fra questi ultimi tra loro; l'uso dei servizi generali; la determinazione di criteri per l'ammissione degli attrazionisti al parco di divertimento;

d) della gestione del parco essi rispondono agli esercenti partecipanti mediante relazione tecnica annuale. Detta relazione deve essere sottoscritta dalla maggioranza degli esercenti partecipanti al parco o da almeno tre di essi, e una copia di detta relazione con sottoscrizione originale dell'esercente organizzatore e degli esercenti partecipanti che hanno sottoscritto la medesima, deve essere trasmessa al Ministero del turismo e dello spettacolo unitamente all'istanza di revisione dell'autorizzazione all'esercizio del parco di divertimento.

Art. 12.

Parchi di divertimento permanenti

1. Sono parchi di divertimento permanenti, quelli il cui esercizio si svolge sulla stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare.

Trascorso il periodo di esercizio del parco, almeno l'80% delle attrazioni debbono restare per l'intero anno solare sull'area sulla quale è stato esercitato il parco.

2. La disposizione del comma precedente si applica con decorrenza dall'anno 1990.

3. L'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento permanenti può essere concessa alle persone fisiche o giuridiche proprietarie o concessionarie dell'area sulla quale insiste il parco e che ne assumono l'organizzazione.

Il richiedente l'autorizzazione deve essere inoltre titolare da almeno tre anni dell'autorizzazione all'esercizio di almeno una attrazione di media o grande dimensione, che sia stata gestita dallo stesso richiedente all'interno di un parco di divertimento permanente per lo stesso periodo.

Il termine di tre anni è elevato a cinque anni per i parchi di seconda categoria e a dieci per i parchi di prima categoria.

Indipendentemente dalla durata del possesso dell'autorizzazione all'esercizio di una o più attrazioni singole, l'autorizzazione all'esercizio di un parco permanente non può essere concessa per parchi di categoria superiore a quella del parco nel quale il richiedente ha esercitato le attrazioni singole.

4. Qualora non sia diversamente disposto si applicano ai parchi di divertimento permanenti le norme generali in materia di parchi di divertimento.

Titolo III

INTERVENTI FINANZIARI

Capo I

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER DANNI CONSEGUENTI AD EVENTI FORTUITI O PER ACCERTATE DIFFICOLTÀ DI GESTIONE (legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, primo comma).

Art. 13.

Istanze di contributo e relativa documentazione

1. Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 337 possono essere concessi contributi straordinari agli esercenti di attività di spettacolo viaggiante in possesso di autorizzazione ministeriale, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione.

2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, domanda in duplice copia, di cui una in carta legale.

3. In particolare:

se il contributo è richiesto in conseguenza di danni subìti per effetto di eventi fortuiti, la domanda relativa dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data dell'evento ed essere corredata da:

a) relazione, in duplice copia, sottoscritta dal titolare del complesso, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto la propria responsabilità, le circostanze del sinistro e l'entità del danno subìto;

b) dichiarazione dell'interessato, confermata dalla competente autorità locale, attestante le circostanze del sinistro, con la descrizione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

c) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate.

4. Per la liquidazione del contributo, il richiedente deve far pervenire la seguente documentazione:

a) certificato di residenza;

b) fatture, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, comprovanti l'avvenuta ricostituzione e l'eventuale ammodernamento delle attrezzature distrutte o danneggiate; qualora l'emissione delle fatture sia avvenuta decorso più di un anno dall'evento fortuito, dovrà essere altresì esibita una dichiarazione dell'impresa o delle imprese che hanno provveduto ai lavori di ripristino contenente una descrizione particolareggiata dei lavori eseguiti e la relativa data di inizio;

c) dichiarazione circa l'eventuale esistenza di un contratto di assicurazione per il danno prodotto dall'evento fortuito per il quale la sovvenzione medesima è richiesta. In caso affermativo dovrà altresì essere indicato l'importo che l'impresa di assicurazione ha liquidato o, se non vi sia stata liquidazione, della somma richiesta dall'assicurato e di quella offerta dall'impresa di assicurazione. Le suddette indicazioni dovranno essere precedute dalla dichiarazione del richiedente la sovvenzione di essere consapevole delle conseguenze penali della falsità anche parziale, delle sue attestazioni (art. 640, secondo comma, n. 2 del codice penale);

d) indicazione della modalità scelta per il pagamento del contributo (emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia; accreditamento in c/c bancario; versamento in c/c postale);

e) qualora il danno sia stato provocato da un incendio, copia del decreto dell'autorità giudiziaria competente, di chiusura delle indagini sulle cause dell'incendio.

5. Se il contributo è richiesto per sopperire a gravi difficoltà di gestione non dipendenti da obiettiva cattiva amministrazione dell'esercente, la domanda deve essere corredata da una documentata relazione sulle circostanze che hanno determinato la situazione deficitaria.

6. Per le ditte che vi siano tenute a norme di legge, è prescritta anche l'esibizione dei documenti contabili (borderò, libri contabili, ecc.).

Art. 14.

Acconti sui contributi per eventi fortuiti

1. Alle imprese di spettacolo viaggiante, autorizzate all'esercizio dell'attività da almeno due anni, a favore delle quali sia stata disposta l'assegnazione di un contributo per evento fortuito, possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.

2. A tal fine il beneficiario dell'assegnazione dovrà far pervenire un'istanza, in duplice copia di cui una in carta legale, corredata della seguente documentazione:

a) fattura o fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali,

relative alla ricostituzione ed all'eventuale ammodernamento delle attrezzature distrutte o danneggiate. L'importo complessivo delle fatture inviate deve essere di ammontare non inferiore a quello dell'acconto richiesto;

b) indicazione della modalità di pagamento.

3. Qualora per difetto dei requisiti prescritti, non si possa procedere alla liquidazione definitiva del contributo, l'acconto dovrà essere restituito dal beneficiario nel termine di sessanta giorni dalla data della richiesta dell'amministrazione. Finché non provvedano a tale restituzione, i beneficiari degli acconti sono comunque esclusi da qualsiasi altro contributo concesso a favore delle attività di spettacolo viaggiante, ferma restando la loro responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

Capo II

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI O EDUCATIVE O CHE COMUNQUE CONCORRANO AL CONSOLIDAMENTO ED ALLO SVILUPPO DEL SETTORE (legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 19, terzo comma).

Art. 15.

Istanze di contributo e liquidazione

1. L'istanza di contributo, redatta in duplice copia, delle quali una in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, entro il 28 febbraio dell'anno nel quale si intende realizzare l'iniziativa.

2. Detta istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o istituzione interessati, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata da una relazione sull'attività che si intende svolgere e dal relativo preventivo finanziario.

3. All'istanza debbono altresì essere allegati in originale o in copia autenticata l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto che assume l'iniziativa, nonché l'estratto del verbale dell'assemblea dal quale risulti la qualità di legale rappresentante di chi ha sottoscritto l'istanza.

4. La liquidazione dei contributi assegnati avverrà, di norma, ad attività ultimata ed a seguito di presentazione della seguente documentazione consuntiva:

a) relazione sull'attività svolta;

b) dichiarazione di aver adempiuto al disposto dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, relativi all'accertamento ed alla riscossione delle imposte sui redditi ed in particolare all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'esercente l'impresa, a quello dell'applicazione nei confronti dei dipendenti delle ritenute di cui all'art. 23 e seguenti del citato decreto n. 600 ed al loro conseguente versamento alle competenti esattorie;

c) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute e documenti giustificativi di queste ultime in originale o in copia autenticata;

d) indicazione della modalità scelta per il pagamento del contributo.

5. Per le pubblicazioni dovrà, inoltre, essere inviato un esemplare delle medesime.

6. Qualora la natura dell'iniziativa lo richieda, dovrà essere inviata la relativa attestazione S.I.A.E. ed E.N.P.A.L.S.

7. Le istanze di contributo che pervengono oltre il termine indicato al comma 1 del presente articolo saranno esaminate a consuntivo, nei limiti dei fondi disponibili.

Art. 16.

Acconti sui contributi

1. Per le iniziative di cui al precedente articolo, che si siano protratte o siano state ripetute per almeno due anni, possono essere concessi a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.

2. A tal fine il beneficiario dell'assegnazione dovrà far pervenire un'istanza in duplice copia, di cui una in carta legale, corredata dalla seguente documentazione:

a) fattura o fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali, relative all'iniziativa sovvenzionata, di importo non inferiore a quello dell'acconto richiesto;

b) indicazione della modalità di pagamento.

3. La liquidazione definitiva del contributo avverrà in seguito alla presentazione da parte del beneficiario dell'assegnazione di fatture il cui importo, sommato a quelli degli analoghi documenti eventualmente presentati per ottenere l'acconto, sia di ammontare non inferiore a quello del contributo assegnato.

4. La liquidazione è inoltre subordinata alla dimostrazione da fornire con adeguata documentazione, dell'avvenuta effettuazione dell'iniziativa sovvenzionata.

5. In caso di effettuazione parziale, il contributo verrà ridotto in proporzione all'utilità conseguita dalla parte di iniziativa effettuata, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3 della legge n. 337/1968.

6. Qualora per effetto delle suddette circostanze il contributo definitivamente accertato risulti inferiore all'acconto eventualmente corrisposto, l'eccedenza dovrà essere restituita entro sessanta giorni dalla data della richiesta dell'amministrazione.

7. Finché non provvedano a tale restituzione, i beneficiari degli acconti sono comunque esclusi da qualsiasi altro contributo concesso a favore delle attività di spettacolo viaggiante, ferma restando la loro responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

Capo III

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI (legge 29 luglio 1980, n. 390, art. 1, terzo comma).

Art. 17.

Istanze di contributo e liquidazione

1. L'istanza di contributo, redatta in duplice copia, delle quali una in carta legale, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione VI, entro il 28 febbraio dell'anno in cui si intende effettuare l'acquisto, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata dal preventivo di spesa prevista per l'acquisto medesimo.

2. Alle istanze di contributo che pervengono oltre il termine indicato al comma precedente si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 15.

3. Legittimati a presentare l'istanza di contributo sono i soggetti già in possesso dell'autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante da almeno un triennio.

4. Ulteriori contributi per la finalità di cui al presente capo non potranno essere concessi al medesimo richiedente se non è trascorso almeno un triennio dall'ultima assegnazione.

5. Per la liquidazione dei contributi dovrà essere presentata la fattura o le fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 18.

Acconti sui contributi

1. Alle imprese di spettacolo viaggiante, assegnatarie di contributi per acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.

2. A tal fine il beneficiario dell'assegnazione dovrà presentare istanza in duplice copia, di cui una in carta legale, allegando alla medesima fattura o fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali, relative all'acquisto del bene strumentale, di importo non inferiore a quello dell'acconto richiesto. Dovrà essere indicata, altresì, la modalità di pagamento prescelta.

3. La liquidazione definitiva del contributo assegnato potrà essere effettuata solo successivamente alla presentazione da parte del richiedente di adeguata documentazione dell'avvenuto passaggio di proprietà dell'attrazione dalla ditta fornitrice al richiedente medesimo.

4. Qualora venga definitivamente accertata l'impossibilità dell'acquisto della proprietà dell'attrazione da parte del richiedente il contributo, quest'ultimo dovrà restituire l'eventuale acconto nel termine di sessanta giorni dalla data della richiesta dell'amministrazione. Finché non provvedano a tale restituzione i beneficiari degli acconti sono comunque esclusi da qualsiasi altro contributo concesso a favore delle attività di spettacolo viaggiante, ferma restando la loro responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

Titolo IV

Art. 19.

Disposizione finale

La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: CARRARO

89A5364

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1989-90

Con decreto 25 ottobre 1989, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvato, nella misura di L. 1.000 al quintale, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1989-90, di cui alla delibera adottata in data 5 luglio 1989 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

89A5383

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1989, registro n. 33 Finanze, foglio n. 94, sulla proposta del Ministro delle finanze, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dalla provincia di Bari con atto 17 ottobre 1983, n. 7058 di repertorio, a rogito notaio Giovanni Tabarano, del complesso immobiliare sito a Bari alla via Borgata Bari, costituito da un terreno di circa mq 12.524, un edificio sede attuale conservatorio statale di musica «Nicolò Piccinni» con relativa scuola media statale, ed un edificio sede dell'auditorium «N. Rota».

89A5385

MINISTERO DEL TESORO

N. 222

Corso dei cambi del 16 novembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1356,200	1356,200	1356,50	1356,200	1356,200	1356,20	1355,350	1356,200	1356,200	1356,20
Marco tedesco	735,240	735,240	735 —	735,240	735,240	735,24	735,080	735,240	735,240	735,24
Franco francese	216,100	216,100	216,70	216,100	216,100	216,10	216,100	216,100	216,100	216,10
Lira sterlina	2134,700	2134,700	2137 —	2134,700	2134,700	2134,70	2134,150	2134,700	2134,700	2134,70
Fiorino olandese	651,470	651,470	651 —	651,470	651,470	651,47	651,470	651,470	651,470	651,47
Franco belga	35,038	35,038	35,05	35,038	35,038	35,03	35,030	35,038	35,038	35,03
Peseta spagnola	11,528	11,528	11,50	11,528	11,528	11,52	11,523	11,528	11,528	11,52
Corona danese	188,940	188,940	189 —	188.940	188,940	188,94	188,900	188.940	188,940	188,94
Lira irlandese	1951,500	1951.500	1951 —	1951,500	1951,500	1951,50	1951,600	1951,500	1951,500	—
Dracma greca	8,199	8.199	8,20	8,199	—	—	8,203	8,199	8,199	—
Escudo portoghese	8,552	8,552	8,55	8,552	8,552	8,55	8,552	8,552	8,552	8,55
E.C.U.	1507,050	1507.050	1508,50	1507,050	1507,050	1507,05	1506,500	1507,050	1507,050	1507,05
Dollaro canadese	1157 —	1157 —	1158 —	1157 —	1157 —	1157 —	1157,300	1157 —	1157 —	1157 —
Yen giapponese	9,398	9,398	9,37	9,398	9,398	9,39	9,398	9,398	9,398	9,39
Franco svizzero	831,080	831,080	831,50	831,080	831,080	831,08	831 —	831,080	831,080	831,08
Scellino austriaco	104,440	104,440	104,40	104,440	104,440	104,44	104,420	104,440	104,440	104,44
Corona norvegese	196,100	196,100	195,75	196,100	196,100	196,10	196 —	196,100	196,100	196.10
Corona svedese	210,430	210,430	210,20	210,430	210,430	210,43	210,340	210,430	210,430	210,43
Marco finlandese	317,370	317,370	317,50	317,370	317,370	317,58	317,900	317,370	317,370	—
Dollaro australiano	1067 —	1067 —	1058 —	1067 —	1067 —	1067 —	1058,900	1067 —	1067 —	1067 —

Media dei titoli del 16 novembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	75,375
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,175
» 10% » » 1977-92	100,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	90,375
» » » 22- 6-1987/91	90,525
» » » 18- 3-1987/94	73,375
» » » 21- 4-1987/94	73,300
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92.850
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	97,425
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,675
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103,975
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,025
» » » TR 2,5% 1983/93	85,025
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,825
» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » » 18- 9-1985/90	99,550
» » » » 18-10-1985/90	99,800
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,900
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,900
» » » » 1- 1-1984/91	101,150
» » » » 17- 1-1986/91	99,725
» » » » 1- 2-1984/91	101 —
» » » » 18- 2-1986/91	99,550
» » » » 1- 3-1984/91	100,225
» » » » 18- 3-1986/91	99,575

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,400
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100,575
» » » »	1- 7-1984/91	100,275
» » » »	1- 8-1984/91	100,150
» » » »	1- 9-1984/91	99,950
» » » »	1-10-1984/91	100,100
» » » »	1-11-1984/91	100,300
» » » »	1-12-1984/91	100,075
» » » »	1- 1-1985/92	99,825
» » » »	1- 2-1985/92	98,850
» » » »	18- 4-1986/92	97,900
» » » »	19- 5-1986/92	97,250
» » » »	20- 7-1987/92	97,750
» » » »	19- 8-1987/92	97,850
» » » »	1-11-1987/92	97,900
» » » »	1-12-1987/92	97,700
» » » »	1- 1-1988/93	97,225
» » » »	1- 2-1988/93	97,100
» » » »	1- 3-1988/93	96,975
» » » »	1- 4-1988/93	97,075
» » » »	1- 5-1988/93	98,075
» » » »	1- 6-1988/93	98,400
» » » »	18- 6-1986/93	95.775
» » » »	1- 7-1988/93	98,300
» » » »	17- 7-1986/93	95,750
» » » »	1- 8-1988/93	98,050
» » » »	19- 8-1986/93	94,850
» » » »	1- 9-1988/93	97,575
» » » »	18- 9-1986/93	94,850
» » » »	1-10-1988/93	97,650
» » » »	20-10-1986/93	95,975
» » » »	1-11-1988/93	98.100
» » » »	18-11-1986/93	96.900
» » » »	19-12-1986/93	96.375
» » » »	1- 1-1989/94	97,650
» » » »	1- 2-1989/94	97,300
» » » »	1- 3-1989/94	96,950
» » » »	15- 3-1989/94	96,775
» » » »	1- 4-1989/94	96,900
» » » »	1-10-1987/94	97,350
» » » »	1- 2-1985/95	96,275
» » » »	1- 3-1985/95	93,225
» » » »	1- 4-1985/95	92,900
» » » »	1- 5-1985/95	93 —
» » » »	1- 6-1985/95	93.175
» » » »	1- 7-1985/95	94,775
» » » »	1- 8-1985/95	93,700
» » » »	1- 9-1985/95	93,825
» » » »	1-10-1985/95	94,625
» » » »	1-11-1985/95	94,900
» » » »	1-12-1985/95	94,925
» » » »	1- 1-1986/96	94,850
» » » »	1- 1-1986/96 II	94,975
» » » »	1- 2-1986/96	94,750
» » » »	1- 3-1986/96	93,700
» » » »	1- 4-1986/96	93,175
» » » »	1- 5-1986/96	93,350
» » » »	1- 6-1986/96	94,100
» » » »	1- 7-1986/96	94,425
» » » »	1- 8-1986/96	93,100
» » » »	1- 9-1986/96	93,375
» » » »	1-10-1986/96	93,250
» » » »	1-11-1986/96	93,550
» » » »	1-12-1986/96	94,050
» » » »	1- 1-1987/97	93,675
» » » »	1- 2-1987/97	93,325
» » » »	18- 2-1987/97	93,325
» » » »	1- 3-1987/97	93,275
» » » »	1- 4-1987/97	92,600
» » » »	1- 5-1987/97	92,975
» » » »	1- 6-1987/97	93,900
» » » »	1- 7-1987/97	93,950
» » » »	1- 8-1987/97	92,975
» » » »	1- 9-1987/97	95,800

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,475
» » »	12,50%	1- 1-1990	99,975
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,250
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,175
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,125
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,175
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,300
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,075
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,825
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,025
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,100
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,925
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,850
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,575
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,875
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,750
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,450
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,100
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,600
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,625
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,900
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,675
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,525
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,725
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,500
» » »	9.25%	1- 9-1990	98,150
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,475
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,650
» » »	9,25%	1-10-1990	97,575
» » »	11,50%	1-10-1990	98,775
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,625
» » »	9,25%	1-11-1990	98,625
» » »	9,25%	1-12-1990	97,375
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,675
» » »	11,50%	1-11-1991	[illegible]
» » »	11,50%	1-12-1991	97,400
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,375
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,725
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,650
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,550
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,625
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,300
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,075
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,475
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,425
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,250
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,975
	12,50%	1- 5-1992	97,475
» » »	9,15%	1- 6-1992	94.200
» » »	10,50%	1- 7-1992	96.075
» » »	11,50%	1- 7-1992	95.975
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,475
» » »	12,50%	1- 9-1992	97.375
» » »	12,50%	1-10-1992	97,350
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,375
» » »	12,50%	1-11-1993	96.800
» » »	12,50%	17-11-1993	96.875
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,900

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	99,950
» » » »	20-10-1983/90	11,50%	100,775
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,650
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,100
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,700
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,700
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,675
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,275
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,650
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,525
» » » »	22- 7-1985/93	9.00%	97,200
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,950
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,475
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,350
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,110
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,225
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,600
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88.825
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,025
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M16119

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 13 ottobre 1989, ha ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'innovazione tecnologica, i programmi presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

AVISCO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione e realizzazione di un processo prototipale automatizzato atto alla preparazione di prodotti alimentari altamente qualificati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 maggio 1989.

Luogo di esecuzione: Rivolta d'Adda (Cremona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 430.864.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 23 giugno 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 20 giugno 1990.

BALTEA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotti e processi produttivi nel settore delle tecnologie di scrittura «impact» e «non impact», e quindi degli accessori scriventi destinati a tutti i tipi di macchine che contengono un meccanismo di stampa.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 maggio 1989.

Luogo di esecuzione: Leinì (Torino), Mappano (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.459.382.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

CALEFFI & C. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato di governo e contabilizzazione nell'erogazione di servizi in unità abitative, con risparmi nei consumi energetici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1989.

Luogo di esecuzione: Fontaneto d'Agogna (Novara).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.309.700.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

CIBA-GEIGY S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione nel processo di produzione di additivi per materie plastiche come passo intermedio per la realizzazione della cosiddetta fabbrica automatica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1989.

Luogo di esecuzione: Origgio (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.651.515.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

CONSORZIO A. & C. - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DI SISTEMI DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: Cammeo - Pacchetto applicativo per la gestione automatica delle operazioni di manutenzione degli impianti e dei beni d'investimento in generale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 maggio 1989.

Luogo di esecuzione: Roma, Firenze.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 559.846.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1990.

GROVE - VALVE SYSTEMS S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: valvole a farfalla di tipo innovativo con prestazioni ed affidabilità superiori fino ad ora ottenibili solo con valvole di classe più pregiata.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 maggio 1989.

Luogo di esecuzione: Ospiate di Bollate (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 697.637.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 10 luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

GUITTI MACCHINE, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi innovativi per la lavorazione flessibile di rotori per motori elettrici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 maggio 1989.

Luogo di esecuzione: Brescia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 823.762.000;

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 ottobre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 ottobre 1990.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

ISTITUTO GENTILI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppi tecnologici nell'ambito dei difosfonati orientati al trattamento dell'osteoporosi per via orale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1989.

Luogo di esecuzione: Pisa.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.220.662.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

MACPI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione di una nuova macchina per l'automazione delle operazioni di piegatura e termofissatura dei lembi interni delle cuciture dei capi di abbigliamento.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 marzo 1989.

Luogo di esecuzione: Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.253.667.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

PFM S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema robotizzato autodimensionale per confezionamento, orientato al settore alimentare, con elevate prestazioni e versatilità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 maggio 1989.

Luogo di esecuzione: Torre Belvicino (Vercelli).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 655.890.000;

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

RADICI CHIMICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: processi innovativi e finalizzati alla produzione di intermedi organici (acido adipico) destinati nel campo della chimica fine e nella produzione di materiali plastici tecnopolimeri.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1989.

Luogo di esecuzione: Novara.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.471.700.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

SIMBI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti innovazioni di processo nell'ottenimento di compositi a matrice metallica realizzati attraverso l'impiego della nuova tecnologia denominata «squeeze casting» o similari.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 maggio 1989.

Luogo di esecuzione: Borgaro Torinese (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.040.059.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

VAGNONE & BOERI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: programma di sviluppo degli adesivi Hot-Melts.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1989.

Luogo di esecuzione: Torino.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 691.253.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Piovan S.p.a., concernente: automazione integrale ed integrata del processo di lavorazione con presse ad iniezione, a soffiaggio e/o con estrusori di tecnopolimeri e materie termoplastiche in genere.

Modifica da apportare: ragione sociale: Piovan S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società OMB Brescia S.p.a., concernente: ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per travaso e trasporto di rifiuti solidi urbani con stazioni fisse e mobili.

Modifiche da apportare: intestazione del programma alla società OMB Brescia S.p.a. in nome proprio e per conto della società V.I.B. S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 29 maggio 1986 e modificata il 12 febbraio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ducati energia S.p.a., concernente: sviluppo di nuove tecnologie nei sistemi di generazione di corrente ad accensione per motoveicoli.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Ducati energia S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione di questa nella società FIN Bologna S.p.a. e successiva modificazione della denominazione sociale in Ducati energia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 11 ottobre 1984 e modificata il 19 dicembre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., concernente: innovazione dei processi per la produzione di L-carnitina mediante lo sviluppo di tecniche chemiomicrobiologiche.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ferrero S.p.a., concernente: progettazione e messa a punto di un impianto pilota per prodotti da forno con l'adozione di tecnologie innovative nella parte cottura e controllo computerizzato del funzionamento dell'intero ciclo produttivo.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 dicembre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Iveco Fiat S.p.a., concernente: nuova gamma di prodotti (veicoli leggeri, medi, pesanti) con alti contenuti innovativi, nonché innovazione di processo.

Modifica da apportare: importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 96.180.892.000 di cui L. 93.011.380.000 da imputarsi alla quota nord e L. 3.169.512.000 da imputarsi alla quota sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, di cui il 3,29% alla quota sud, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 giugno 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enichem S.p.a., concernente: innovazione di processo, prodotto nel settore delle leghe polimeriche per applicazioni strutturali.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Elastor S.p.a., concernente: applicazione dell'elastomero Epiclo Ridina in componenti per l'industria automobilistica.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società C.F. Gomma S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della società Elastor S.p.a. nella C.F. Manifattura bresciana gomme S.p.a. e successiva modifica della denominazione sociale in C.F. Gomma S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 23 aprile 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Tecnodue S.p.a., concernente: sistema integrato per la diagnosi e la revisione dei veicoli e dei loro organi.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Vereco S.p.a. a seguito del conferimento del ramo aziendale alla società Ruaro S.p.a. e della successiva modificazione della denominazione sociale di questa in Vereco S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 ottobre 1986 e modificata il 18 luglio 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società I.M.R. S.p.a., concernente: nuovi tipi di strutture di cavi speciali e di conduttori nudi per impieghi nel campo dell'alta tensione e per applicazioni particolari nel campo dell'elettronica.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 13 marzo 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Rettificatrici Ghiringhelli S.p.a., concernente: studio, progettazione, realizzazione di nuove soluzioni tecnologiche specializzate per l'innovazione di macchine utensili altamente automatizzate a livello prototipale, tramite l'ausilio di sofisticate apparecchiature elettroniche destinate in via primaria al settore automobilistico e a quello meccanico di precisione in generale.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 20 gennaio 1990.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 e modificata il 2 giugno 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla Società pneumatici Pirelli S.r.l., concernente: nuovi materiali di rinforzo e automazione integrata e flessibile del processo produttivo dei pneumatici.

Modifica da apportare: ragione sociale: Società pneumatici Pirelli S.p.a.

89A5366

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 27 ottobre 1989, ha apportato le seguenti modifiche a progetti già approvati, concernenti le seguenti società:

1) Snia BPD S.p.a., stabilimento di Colleferro (Roma): intestazione, a favore della BPD - Difesa e spazio S.r.l. di Milano, delle agevolazioni a suo tempo concesse alla Snia BPD S.p.a. per la costruzione di nuovo impianto e per ristrutturazione ed ampliamento di impianto preesistente.

2) Cartiera F.A. Marsoni S.p.a.: intestazione delle agevolazioni alla Cartiera F.A. Marsoni S.r.l.

89A5386

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 265.000
- semestrale . . . L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 40.000
- semestrale . . . L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 150.000
- semestrale . . . L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 40.000
- semestrale . . . L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 150.000
- semestrale . . . L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 500.000
- semestrale . . . L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*

(c. m. 411100892750) L. 1.000